

Regolamento

per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale

Proposta
integrazione dell'articolo 19

Articolo 19

Commissioni di studio, consulte **e monitoraggi**

1. ----- omissis -----
2. ----- omissis -----
3. ----- omissis -----

4. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di monitorare il funzionamento degli impianti di produzione energia e trattamento rifiuti installati sul territorio comunale. Il Consiglio Comunale con apposito regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e l'attività di controllo e verifica delle Commissioni.

**COSTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA
PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI E TRATTAMENTO RIFIUTI.**

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita la Commissione temporanea per il monitoraggio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e trattamento rifiuti di qualsivoglia natura.

Art. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione temporanea si compone di sette membri e quale presupposto per la partecipazione, è richiesto il possesso dei requisiti alla candidatura alla carica di Consigliere Comunale. In particolare la composizione è così definita:

- Un Consigliere eletto nelle liste di maggioranza;
- Un Consigliere eletto nelle liste di minoranza;
- Quattro rappresentanti designati dal Comitato “San Pietro e Rubizzano senza Puzza”;
- Uno estratto a sorte tra i cittadini, che manifestano l’interesse alla nomina e che sia iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Pietro in Casale;

Alla Commissione hanno diritto a partecipare senza diritto al voto in forma permanente: Il Sindaco o suo delegato; il responsabile del servizio ambiente del Comune di San Pietro in Casale; e i capi gruppo consiliari.

La nomina viene effettuata con atto del Sindaco.

Art. 3 – Presidenza, Convocazione e Durata

La Commissione elegge il Presidente al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al quale compete:

- la rappresentanza della stessa.
- La convocazione della Commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque, almeno una volta l’anno. La convocazione potrà essere avvenire anche

con avvisi informali (*telefono; sms; e-mail; ect.*) che di norma dovranno essere trasmessi almeno cinque (5) giorni prima dell'incontro.

- La convocazione della Commissione entro e non oltre cinque (5) giorni, su richiesta di almeno due componenti della stessa o del Sindaco o suo delegato.
- di richiedere ai titolari e/o responsabili di tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e trattamento rifiuti di qualsivoglia natura, presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Casale, l'individuazione e conseguente comunicazione alla Commissione del nominativo di un rappresentante che su invito e senza diritto al voto, partecipi ai lavori della Commissione con compiti di relatore per gli aspetti tecnico/operativi dell'impianto oggetto di esame.
- promuovere (*su incarico o delega della Commissione*) incontri con la popolazione per l'informazione sul funzionamento degli impianti ed in generale sul tema smaltimento rifiuti e impianti da fonti rinnovabili. La Commissione di norma promuove due riunioni all'anno per relazionare la propria attività ai cittadini. **(SUGGERISCO DI VALUTARE CON ATTENZIONE, PERCHE' LA FACOLTA' DI PROMUOVERE INCONTRI CON LA POPOLAZIONE SENZA CHE ALMENO LA COMMISSIONE LO AUTORIZZI POTREBBE ESPORRE L'AMMINISTRAZIONE AD ASPETTI DI UNA CERTA DELICATEZZA POLITICA...)**
- accertare la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di almeno quattro membri, le decisioni vanno assunte a maggioranza dei presenti.
- svolge le funzioni di segretario verbalizzante, un membro del comitato stesso individuato dal Presidente;
- i lavori della Commissione, **di norma** si svolgono presso la sede municipale ove è fissata la sede.

La durata della Commissione coincide con quella del mandato elettore.

Art. 3 FINALITÀ E FUNZIONI

La Commissione ha la funzione di promuovere, attraverso gli Enti preposti, tutte le attività di monitoraggio, verifica e vigilanza sul funzionamento dell'impianti oggetto del presente regolamento. Detta funzione viene esercitata attraverso il rispetto delle prescrizioni dettate dai

competenti organi comunali, provinciali e regionali che hanno espresso parere sull'impianto e delle altre norme previste dalle leggi vigenti in materia.

La Commissione segnala al Sindaco ogni qualsivoglia negligenza nella realizzazione e gestione degli impianti.

Art. 4 - POTERI DELLA COMMISSIONE

La Commissione può tramite il Presidente:

1. accedere in sicurezza agli impianti per effettuare sopralluoghi e verifiche previa autorizzazione della proprietà e accompagnato da funzionari degli Enti preposti;
2. richiedere copia di tutta la documentazione inerente gli impianti depositata in Comune o agli enti preposti nel rispetto delle normative;
3. proporre con motivata istanza l'analisi di campioni;
4. richiedere spiegazioni e chiarimenti al personale tecnico dei gestori degli impianti.

La Commissione su richiesta della maggioranza dei componenti (4 su 7) può chiedere l'inserimento all'o.d.g. della Commissione Consigliare competente, la trattazione di uno specifico argomento inerente gli impianti; la Commissione può altresì valutare in concerto con l'Amministrazione comunale l'opportunità di avvalersi di figure tecniche per la valutazione di specifiche tematiche.

Art. 5 – GRATUITÀ DELLA NOMINA

La nomina a componente della Commissione o di invitato permanente non dà diritto a indennità, compensi e/o rimborsi spese comunque denominati.